Sent. n. 115/2026 pubbl. il 06/11/2026
Cron. n. : 3924/2026
Rep. n. 215/2026 del 06/11/2026

P.U. N. 113-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 113-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

S.A.I.BO. s.r.l., P. IVA 02086660921, con sede legale in Villacidro, Zona Industriale Comparto D3, Strada C10 c.n.c., rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Marco Bachis, presso il cui studio ha eletto domicilio;

resistente

proposta da

HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI s.p.a.., P.IVA 01038320162 rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dagli Avv. Paolo e Stefano Santinoli, presso il cui studio ha eletto domicilio;

AC.MO S.r.l., P.IVA 11369520157, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'Avv. Patrizia Longo**,** presso il cui studio ha eletto domicilio;

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15.5.2026, Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi s.p.a., ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di S.A.I.BO. s.r.l., assumendo di essere creditrice nei confronti della resistente e che la stessa è in stato di insolvenza.
2. Con ricorso depositato il 30.9.2026, AC.MO. s.r.l. ha proposto autonomo ricorso, confluito nel presente procedimento unitario, per l'apertura della liquidazione giudiziale di S.A.I.BO. s.r.l., assumendo di essere creditrice della resistente e che la stessa è in stato di insolvenza.

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2

3. Con memoria depositata in data 12.10.2026, la resistente si è costituita, non ha contestato la sussistenza dei crediti dei ricorrenti, ha depositato relazione circa le cause dell'attuale stato in cui versa e ha prodotto i bilanci relativi al triennio 2023, 2024 e 2025.
4. All'udienza del 19.10.2026, i creditori hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e la debitrice ha domandato rinvio onde risanare l'esposizione debitoria.
5. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
6. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la resistente ha sede legale in Villacidro, quindi nel circondario di Cagliari.
7. Ciò posto, si osserva che è provata la qualità di creditore di entrambi i ricorrenti: la resistente, costituitasi, non ha contestato i predetti crediti e comunque, il credito di Heidelberg s.p.a. pari a circa 70.000,00 euro, oltre interessi e spese legali, è dimostrato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.9.2013, confermato con sentenza del medesimo Tribunale in data 12.11.2018; il credito di AC.MO. s.r.l. pari a circa 60,000,00 euro, oltre interessi e spese legali, è confermato da sentenza del Tribunale di Treviso del 14.4.2023, che ha rigettato l'opposizione dell'odierna resistente a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
8. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, il suo oggetto sociale, come si evince dalla visura camerale, consiste in lavori edili.
9. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
 Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
 La resistente non ha allegato di essere imprenditrice minore, ed anzi ha prodotto i bilanci da cui emerge che la stessa supera le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs 14 del 2019.
10. Altresì, deve ritenersi provato lo stato d'insolvenza della resistente, come si ricava da: **a)** la pacifica incapacità di pagare il proprio debito nei confronti delle ricorrenti; **b)** la rilevante

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

esposizione nei confronti dell'Erario, che ammonta a circa 2.800.000,00 euro, come emerge dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti; **c)** le dichiarazioni rese dalla stessa società resistente, la quale ha dichiarato di voler sanare la propria esposizione debitoria attraverso ad apporti da parte dei soci, quindi ad apporti esterni; **d)** dalla relazione depositata dalla ricorrente, a firma del dott. Efisio Picciau, il quale ha riferito che la SAIBO presenta una struttura economica profondamente diversa da quella esistente nel periodo di piena operatività e ormai disgregata, con il licenziamento dei precedenti oltre cinquanta dipendenti e necessità di intervento salvifico dei soci.

11. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
 Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dell'Erario, come sopra già rappresentata, o dei ricorrenti.
12. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **S.A.I.BO. s.r.l.,** P. IVA 02086660921, con sede legale in Villacidro, Zona Industriale Comparto D3, Strada C10 c.n.c.;

1. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatrice la dott.ssa Cristina Bachis;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

4. stabilisce il giorno 2.3.2027, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 5 novembre 2026

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2